

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2485

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BIGNAMI, MAIORANO, RAMPELLI, VARCHI, BALDELLI

Modifiche all'articolo 335 del codice di procedura penale in materia di iscrizione nel registro delle notizie di reato

Presentata il 25 giugno 2025

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 335 del codice di procedura penale, recentemente modificato con la riforma Cartabia, disciplina la procedura attraverso cui avviene l'iscrizione nel registro delle notizie di reato ad opera del pubblico ministero, il quale ha il formale obbligo di « iscrive[re] immediatamente [...] ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice ».

La previsione di una procedura così articolata, però, presuppone l'iscrizione nel registro anche qualora sia ravvisabile una causa di giustificazione, come, ad esempio, lo stato di necessità, la legittima difesa o qualsiasi altra situazione, tipizzata dal codice penale, in presenza della quale un fatto, che nella normalità dei casi costitui-

rebbe un reato, non assume tale carattere perché consentito o imposto dalla legge.

Sebbene l'iscrizione nell'apposito registro non implichi automaticamente che la persona iscritta sia considerata colpevole e nonostante che molto spesso le indagini si concludano con una richiesta di archiviazione, tale automatismo procedurale espone l'iscritto a una vera e propria gogna mediatica e, soprattutto, a un ingiustificato calvario giudiziario, a maggior ragione nei casi in cui si tratti di reati in cui è coinvolto personale appartenente alle Forze di polizia, per il quale l'iscrizione rappresenta un « atto dovuto » anche in relazione a fatti commessi nell'esercizio delle funzioni.

I recenti fatti di cronaca, ad esempio, relativi all'iscrizione nel registro degli indagati per « omicidio colposo a seguito di eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi » dei due agenti che hanno risposto al fuoco

e neutralizzato l'aggressore del brigadiere Carlo Legrottaglie, rimasto ucciso, hanno evidenziato una falla nell'attuale sistema, come disciplinato dal codice di procedura penale.

Il registro degli indagati, infatti, è stato istituito per garantire trasparenza e certezza dell'azione penale, contenere e delimitare il potere investigativo del pubblico ministero e soprattutto tutelare i diritti della persona sottoposta a indagini. Concepito, quindi, come istituto a tutela del destinatario delle informazioni di garanzia che scaturiscono dall'iscrizione, spesso si è trasformato in una sorta di condanna anticipata per lo stesso, sottoposto a un pubblico processo sui mezzi d'informazione prima ancora di essere formalmente accusato.

Risulta, dunque, necessario trovare una soluzione che, nel pieno rispetto del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, sia in grado di bilanciare due esigenze

fondamentali: da un lato il diritto ad avvalersi delle garanzie derivanti dall'iscrizione nel registro degli indagati, quali, ad esempio, il diritto di nominare un difensore, la partecipazione a determinati atti, l'informazione di garanzia e l'accesso al registro stesso, dall'altro l'interesse a non subire le conseguenze dannose derivanti dall'iscrizione nel registro.

Alla luce di queste brevi considerazioni, l'articolo 1 della presente proposta di legge intende modificare l'articolo 335 del codice di procedura penale, prevedendo che, in tutti i casi in cui sia ravvisabile una causa di giustificazione relativa alla *notitia criminis* pervenuta al pubblico ministero, questi debba procedere, entro il termine perentorio di sette giorni, ad accertamenti preliminari, al fine di valutare l'antigiuridicità o la legittimità della condotta e di evitare, se non strettamente necessaria, l'iscrizione nel registro degli indagati.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 335 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , eccettuato il caso in cui sia ravvisabile la sussistenza di una causa di giustificazione »;

b) dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

« *1-bis.1.* Nel caso in cui sia ravvisabile la sussistenza di una causa di giustificazione, il pubblico ministero procede immediatamente ad accertamenti preliminari, da concludere entro il termine perentorio di sette giorni, al fine di acclarare la sussistenza di cause di esclusione dell'antigiuridicità del fatto.

1-bis.2. Quando gli elementi acquisiti attraverso gli accertamenti preliminari ai sensi del comma 1-*bis.1* consentono di escludere l'antigiuridicità del fatto, il pubblico ministero presenta al giudice richiesta di archiviazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 408, 409 e 410. In caso di applicazione delle disposizioni dell'articolo 409, il termine di cui al primo periodo del comma 2 è ridotto a quindici giorni.

1-bis.3. Quando non chiede l'archiviazione ai sensi del comma 1-*bis.2* entro il termine previsto dal comma 1-*bis.1*, il pubblico ministero iscrive immediatamente la notizia nel registro ».



19PDL0150390